

COMUNE DI VOLTERRA

(Provincia di Pisa)

Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale

(Legge n. 160/2019 – articolo 1, commi da 816 a 847)

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Disposizioni generali	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 4 - Presupposto del canone	5
Articolo 5 - Soggetto passivo.....	5
Articolo 6 - Modalità di applicazione del canone	5
Articolo 7 - Domanda di inizio pubblicità	6
Articolo 8 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione.....	7
Articolo 9 - Termini per la definizione del procedimento	8
Articolo 10 - Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari ..	8
Articolo 11 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	8
Articolo 12 - Anticipata rimozione	9
Articolo 13 - Rinnovo dell'autorizzazione	9
Articolo 14 - Divieti e limitazioni.....	9
Articolo 15 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	10
Articolo 16 - Criteri per la determinazione del canone	10
Articolo 17 - Definizione di insegna d'esercizio	11
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 20 - Riduzioni.....	12
Articolo 21 - Esenzioni	12
Articolo 22 - Pagamento del canone.....	13
CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	145
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 26 - Modalità di svolgimento del servizio pubbliche affissioni	15
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	16
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 29 - Riduzione del canone	16
Articolo 30 - Esenzione dal canone	17
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 32 - Disposizioni generali	17
Articolo 33 - Definizione di suolo pubblico	18
Articolo 34 - Soggetto passivo.....	18
Articolo 35 - Modalità di concessioni di occupazione	18
Articolo 36 - Occupazioni di urgenza	18
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	19
Articolo 38 - Occupazioni abusive	19
Articolo 39 - Domanda di occupazione	20
Articolo 40 - Istruttoria della domanda, e rilascio dell'atto di concessione	21
Articolo 41 - Termini per la definizione del procedimento	22

Articolo 42 - Obblighi del concessionario.....	22
Articolo 43 - Durata dell'occupazione	23
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione	23
Articolo 45 - Rinnovo della concessione.....	23
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	24
Articolo 49 - Passi carrabili	25
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	26
Articolo 51 - Riduzioni.....	26
Articolo 52 - Esenzioni	27
Articolo 53 - Pagamento del canone per le occupazioni.....	28
CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II- III - IV	29
Articolo 54 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione.....	29
Articolo 55 - Funzionario Responsabile	30
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 57 - Ravvedimento operoso.....	30
Articolo 58 - Rimborsi e compensazioni.....	31
Articolo 59 - Sanzioni	31
Articolo 60 - Attività di recupero.....	32
Articolo 61 - Disposizioni transitorie	32
CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - CANONE MERCATALE.....	33
Articolo 62 – Disposizioni generali.....	33
Articolo 63- Soggetto passivo.....	33
Articolo 64 - Istanza di occupazione	33
Articolo 65 - Occupazioni abusive	34
Articolo 66 - Criteri per la determinazione del canone	34
Articolo 67 – Classificazione delle strade	34
Articolo 68 – Determinazione delle tariffe	34
Articolo 69 – Maggiorazioni e riduzioni	35
Articolo 70 – Versamento del canone mercatale.....	35
Articolo 71 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione.....	37
Articolo 72 - Funzionario Responsabile	37
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva	37
Articolo 74 - Ravvedimento operoso.....	37
Articolo 75 - Rimborsi e compensazioni.....	37
Articolo 76 - Sanzioni	38
Articolo 77 - Attività di recupero.....	38
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	38
Articolo 78 - Norme finali	39
Allegato "A"	40

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti, e temporanee o giornaliere.
5. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. n. 160/2019.
6. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedenza dal D.Lgs. n. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
7. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
8. Per la forma di gestione e l'attività di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale oggetto del presente regolamento, oltre alla possibilità di effettuarsi in gestione diretta, può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati

laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze di effettiva necessità e corrispondono a 153 mq. così ripartiti:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è:
 - a) la diffusione visiva e/o acustica di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati che risultino essere visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 - b) la diffusione visiva e/o acustica di messaggi pubblicitari posti all'esterno di veicoli a qualunque uso adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale venga esercitata un'attività.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizzi o disponga del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto titolare del bene pubblicizzato.

Articolo 6 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento di cui al comma 2 applicabile a ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Articolo 7 – Domanda di inizio pubblicità

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all' Ufficio competente o al soggetto gestore del servizio domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., il numero di telefono, indirizzo e-mail e pec qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., il numero di telefono, indirizzo e-mail e pec qualora lo stesso ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
 - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
 - f) disegno riportante le esatte misure del mezzo pubblicitario nonché le caratteristiche tecniche;
 - g) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario;
 - h) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
 - i) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - j) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le pubblicità a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;

- b) per le pubblicità a carattere temporaneo:
 - almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.
- 4. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
- 5. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al soggetto gestore del servizio, per:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada.
- 6. La comunicazione deve essere presentata all'Ufficio comunale competente ovvero al soggetto gestore del servizio. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto gestore del servizio prima dell'inizio della pubblicità.
- 7. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata e la conseguente nuova determinazione del canone, è necessario presentare, anteriormente all'avvio della nuova modalità una nuova comunicazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 8 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di autorizzazione, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - e) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
 - f) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - g) l'obbligo di corrispondere quale prima rata, o rata unica, il canone di autorizzazione di cui al presente regolamento;
3. In caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale dell'Ente.
4. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine di dieci giorni dal suo ricevimento.
6. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

- pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
8. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
 9. Il rilascio dell'autorizzazione è negato nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone per le annualità pregresse ed ancora esigibili.

Art. 9 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. n. 241/1990.

Articolo 10 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) non trasferire a terzi l'autorizzazione, può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 11 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali annualità pregresse ancora esigibili, nonché di ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.
4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Articolo 12 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente del sito.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. L'interessato è comunque tenuto a rimuovere la pubblicità, secondo le modalità sopra descritte, in caso di scadenza o decadenza dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.

Art. 13 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al gestore responsabile del servizio, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 14 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del servizio competente, che stabilirà le ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto per il solo fatto che la diffusione stessa venga effettuata, anche in modo difforme da quanto previsto dalla vigente normativa.
3. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Il Comune può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 15 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, previsto dall'articolo delle sanzioni, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei trasgressori entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai trasgressori delle spese di rimozione o di cancellazione.

Articolo 16 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019. Il canone è determinato su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale.
4. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori sopra citati in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza ed è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.;
 - b) 100% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. a 5 mq.;

- c) 67% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.
 - d) 50% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.
7. Le diffusioni di messaggi pubblicitari per le quali sia stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
 8. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30 fino ad un massimo di 90 giorni.
 9. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con striscioni o alti mezzi simili che attraversano strade o piazze la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 15 fino ad un massimo di 60 giorni.
 10. In considerazione dei rilevanti flussi turistici del territorio comunale, viene stabilita una maggiorazione pari al 50% delle tariffe sulla pubblicità temporanea e delle tariffe per le pubbliche affissioni di carattere commerciale per il periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre.

Articolo 17 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, con superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta o il marchio ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata, all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. Essa è considerata pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. I camion e le autocarri che sostano sul territorio comunale per oltre due ore senza occultare la superficie interessata dalla pubblicità sono sottoposti al regime autorizzatorio e assoggettati al canone previsto per gli impianti fissi.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizzi il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. E' soggetta al pagamento del canone la diffusione dei messaggi pubblicitari con le seguenti modalità:

- a) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- b) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- c) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- d) per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
- e) per la pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ciascun punto di proiezione e per ciascun giorno o frazione.
- f) per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, la tariffa prevista per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa.

Articolo 20 – Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
 - d) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti.

Articolo 21 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 22 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato con le modalità contenute all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve, nelle more della sua introduzione, le altre modalità di pagamento che rendano comunque possibile l'incasso diretto da parte dell'Ente, come disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio di ciascun anno; per importi superiori a euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate trimestrali di

uguale importo scadenti il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre e, nel caso di rilascio dell'autorizzazione, la prima rata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, le restanti tre rate scadenti il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, sempreché la scadenza dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini. Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto autorizzatorio. Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. Il Comune o il soggetto gestore del servizio provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il soggetto gestore del servizio per farsi rilasciare copia dello stesso.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune o del soggetto gestore del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il Comune, con deliberazione consiliare, potrà prevedere la cessazione del servizio per le affissioni con decorrenza successiva al 30 novembre 2021, come previsto dal comma 836 della L. 160/2019. In tale circostanza il Comune garantirà l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti.

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli spazi privati per le affissioni corrispondono a 94 mq. pari al 12 per cento dei metri quadri complessivamente destinati alle pubbliche affissioni.
3. Tali spazi dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.
4. Le disposizioni previste per l'esposizione pubblicitaria si applicano, per quanto compatibili, anche al canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura di affidamento, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Articolo 26 - Modalità di svolgimento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di affissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore affidatario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui sia stata eseguita al completo, nello stesso giorno il Comune o il soggetto gestore del servizio, se richiesto dal committente, mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo risulti essere superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il soggetto gestore del servizio rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il soggetto gestore del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione per un importo comunque non inferiore a 25,82 euro per ciascuna commissione.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico della richiesta di affissione.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso sia richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissioni e le tariffe, per tutte le zone del territorio comunale, sono approvati dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli è maggiorato del 50%;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli è maggiorato del 50%;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. In considerazione dei rilevanti flussi turistici del territorio comunale, viene stabilita una maggiorazione pari al 50% delle tariffe sulla pubblicità temporanea e delle tariffe per le pubbliche affissioni di carattere commerciale per il periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione, in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;

- e) manifesti relativi a spettacoli viaggianti;
 - f) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera e), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il versamento del canone è effettuato con le modalità contenute all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve, nelle more della sua introduzione, le altre modalità di pagamento che rendano comunque possibile l'incasso diretto da parte dell'Ente, come disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, balconi chiusi sporgenti dalla facciata di un edificio per uno o più piani (bow-window) e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità da seguire per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono le aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33 - Definizione di suolo pubblico

1. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, usati nel presente Regolamento si intendono il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

Articolo 34 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, o dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 35 - Modalità di concessioni di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dall'ufficio competente per materia, su richiesta dell'interessato.
2. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1, deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio competente in tutti i casi in cui vi siano problematiche attinenti al rispetto del Codice della Strada, fatte salve le procedure previste da specifiche normative di settore.
3. La concessione si intende accordata a seguito di richiesta da presentare al protocollo generale nei termini e con le modalità stabiliti dai procedimenti e dai regolamenti per il rilascio delle concessioni richieste, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del codice della strada e di ogni altra normativa in materia.
4. Nei casi di occupazioni di pronto intervento ed urgenza atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione ai servizi comunali competenti ed al servizio di Polizia Municipale secondo le modalità stabilite dal successivo art. 36.
5. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
6. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art. 54.

Articolo 36 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 39.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione ai servizi comunali competenti e al Servizio di Polizia Municipale, via PEC o altro strumento idoneo che garantisca l'identità del dichiarante.
4. Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedano l'utilizzazione continuativa dell'area, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su istanza dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza ovvero successivamente al provvedimento di revoca o annullamento della concessione.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, gli addetti al servizio competente o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un termine adeguato per provvedervi, trascorso il quale la remissione in pristino sarà eseguita d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui all'articolo 59, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non spettano le agevolazioni ed esenzioni previste per le occupazioni regolarmente concesse.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., il numero di telefono, indirizzo e-mail e pec qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., il numero di telefono, indirizzo e-mail e pec qualora lo stesso ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione (data inizio e data fine) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) planimetria dell'area interessata e eventuale disegno illustrante il progetto da realizzare, fotografie dell'area richiesta atte ad individuare il contesto ambientale circostante;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;
 - i) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.L'ufficio competente potrà scegliere se nella domanda debbano essere incluse tutte le informazioni sopra elencate o solo alcune di esse ritenute sufficienti, oppure richiederne di ulteriori.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni a carattere temporaneo:
 - almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
 - almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima

di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

5. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all' Ufficio competente, anche in via telematica con qualsiasi altro mezzo efficace, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.
6. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.
7. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.
8. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, la concessione deve essere rilasciata ad uno solo dei contitolari.

Articolo 40 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
 - d) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dall'Ufficio, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto, a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal concessionario;
 - e) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento;
 - f) gli obblighi del concessionario.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale dell'Ente.
4. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.
6. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione.
7. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - il pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - il pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
 - il rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
 - il versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
 - il pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

8. Il rilascio della concessione è negato nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone per le annualità pregresse ed ancora esigibili.
9. Nel caso in cui l'ufficio ritenga che l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta dell'ufficio, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.
10. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.
11. Le concessioni di occupazione permanente di suolo pubblico già rilasciate ai sensi della precedente disciplina della TOSAP/COSAP ed in corso di validità, si intendono confermate senza necessità di ulteriori procedimenti concessori.
12. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 41 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. n. 241/1990.

Articolo 42 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) munirsi del provvedimento di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

- e) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione;
 - f) versare il canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente previa presentazione della domanda di sub-ingresso. In tali casi sarà emesso un nuovo atto di concessione con conseguente onere di pagamento del canone relativo a carico del nuovo concessionario, restando escluso il riconoscimento di quanto pagato dal concessionario precedente ai fini di eventuali richieste di rimborso.

Articolo 43 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9 (nove), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi.

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali annualità pregresse ancora esigibili, nonché di ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - e) la violazione del divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di corresponsione di quanto ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare istanza di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, istanza di proroga al Comune o al soggetto gestore del servizio indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, in caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827 della legge n. 160/2019, nella fascia di classificazione del Comune in relazione alla popolazione residente.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono determinati sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e all'attività esercitata, alle modalità di occupazione da parte dei titolari delle concessioni, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti riferiti alla classificazione delle strade ed agli altri elementi di cui alla lettera d) del comma precedente, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, sono approvati dalla Giunta Comunale entro i termini di legge; in caso di mancata approvazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura giornaliera prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone del presente Capo, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie, in base alla loro importanza e pregio, desunta da elementi di centralità, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come da elenco riportato nell'allegato "A" al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
5. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq., ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque vengano sottratti all'uso indifferenziato a causa dell'occupazione limitrofa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria determinate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di legge; in caso di mancata approvazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti, regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale, costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

2. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale e sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittente costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contatori energia ecc.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. L'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in mq.; le tariffe annuali per queste occupazioni sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di legge e, in caso di mancata approvazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.

Articolo 51 - Riduzioni

1. La tariffa di base annuale e giornaliera stabilita dall'art. 1 commi 826 e 827 della L. n. 160/2019 è ridotta, ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. f) e comma 832 della L. 160/2019, delle seguenti percentuali:

- a) per le strade classificate nella categoria II almeno del 15%;
 - b) per le strade classificate nella categoria III e IV almeno del 30%;
2. Per le sottoindicate occupazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. f) e comma 832 della L. 160/2019, le tariffe del canone sono ulteriormente ridotte:
- a) per l'esercizio dell'attività edilizia il canone è ridotto del 50%;
 - b) per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il canone è ridotto di un ulteriore 50%;
 - c) il canone è ridotto del 75% per le seguenti occupazioni:
 - i. occupazioni promosse con il patrocinio degli enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico;
 - ii. occupazioni realizzate per attrazioni e spettacoli viaggianti;
 - iii. occupazioni di superfici superiori ai 1000 mq..
3. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative, ricreative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - h) il commercio itinerante su aree pubbliche dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Locale e da specifici regolamenti di settore;
 - i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - j) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a sei ore;
 - k) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- l) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- m) le occupazioni realizzate per favorire i soggetti portatori di handicap in genere, (accessi, rampe e simili, etc.);
- n) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi, occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile e le aste delle bandiere;
- o) le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- p) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni per le quali viene automaticamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, impianti pubblicitari, etc.);
- r) le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (di linea in concessione e/o taxi);
- t) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) le parti di tende delle coperture dei mercati sporgenti dai banchi cui sono poste;
- v) le occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- w) le occupazioni realizzate per ristrutturazione, restauro, recupero di facciate o tetti, opere di manutenzione straordinaria, anche in ordine al sistema fognario e alla regimazione delle acque, se relative ad immobili destinati ad abitazione principale dei nuovi residenti, di età inferiore a quarantacinque anni, per la sola quota ad essi riferibile.
- x) Le occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario è inferiore a euro 4,00 (quattro);
- y) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

Articolo 53 - Pagamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento del canone è effettuato con le modalità contenute all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve, nelle more della sua introduzione, le altre modalità di pagamento che rendano comunque possibile l'incasso diretto da parte dell'Ente, come disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio di ciascun anno; per importi superiori a euro 1.000,00 (mille) è ammessa la possibilità

del versamento in 4 (quattro) rate trimestrali di uguale importo scadenti il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre e, nel caso di rilascio della concessione, la prima rata contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e comunque prima dell'inizio delle occupazioni medesime; qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 (mille) è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate trimestrali di uguale importo, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate trimestrali scadenti il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il Comune o il soggetto gestore del servizio provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II - III - IV

Articolo 54 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.
3. In caso di reiterati e gravi inadempimenti può essere disposta con apposito provvedimento la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, anche

la revoca delle autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento.

4. Si considerano di assoluta gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia delle aree occupate;
 - b) l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale e/o degli elementi di arredo urbano.

Articolo 55 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune o il soggetto concessionario, mediante i propri incaricati, svolgono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento delle entrate previste dal presente Capo, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nonchè al recupero dei canoni non versati e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante l'attivazione della procedura e notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della legge n. 190/2019 e delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73, nonchè sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 57 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449/1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto comunicazione.

Articolo 58 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente o d'ufficio secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al tasso legale.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 5,00, al netto degli interessi maturati.

Articolo 59 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge n. 689/1981 e dall'art. 1 comma 821 della Legge n. 160/2019.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge n. 689/1981.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso sommando canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non superi euro 10,00 (dieci).

Articolo 61 - Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2021, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in corso ed al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in sicurezza ed il distanziamento sociale, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, gli ampliamenti di superficie, oltre quella già assentita, stabiliti con specifico atto deliberativo del Comune, nonché le occupazioni di pubblica superficie nella misura massima di 2 mq. da parte delle attività commerciali, direzionali e artigianali di servizio, fino al termine del periodo dello stato di emergenza dichiarato da parte degli organi legislativi statali.
2. Per l'anno 2021, per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, qualora il canone ecceda 1.000,00 (mille/00) euro, il pagamento può essere effettuato in quattro rate delle quali la prima da pagare al momento del ritiro della concessione e le altre entro il 31 Agosto, 31 Ottobre e 30 Novembre.

CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - CANONE MERCATALE

Articolo 62 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 63 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 64 - Istanza di occupazione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione del suolo pubblico nei mercati si rinvia alla normativa regionale riferita al codice del commercio ed al quadro normativo vigente in materia ed ai regolamenti comunali in quanto compatibili.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Articolo 65– Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 38 del presente Regolamento.

Articolo 66 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160/2019, nella fascia di classificazione del Comune in relazione alla popolazione residente.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e all'attività esercitata, alle modalità di occupazione da parte dei titolari delle concessioni, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti riferiti alla classificazione delle strade ed agli altri elementi di cui alla lettera d) del comma precedente, sono approvati dalla Giunta Comunale entro i termini di legge; in caso di mancata approvazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 67 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone del presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie, in base alla loro importanza e pregio, desunta da elementi di centralità, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come da elenco riportato nell'allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 68 – Determinazione delle tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. La tariffa standard annua è quella indicata all'art. 1 comma 841 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
3. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 842 della Legge n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Art. 69 – Maggiorazioni e riduzioni

1. La tariffa di base annuale e giornaliera stabilita dall'art. 1 commi 841 e 842 della L. n. 160/2019 è aumentata delle seguenti percentuali:
 - a) per le strade classificate nella categoria I del 25%;
 - b) per le strade classificate nella categoria II del 15%;
4. La tariffa di base annuale e giornaliera stabilita dall'art. 1 commi 841 e 842 della L. n. 160/2019 è ridotta delle seguenti percentuali:
 - c) per le strade classificate nella categoria IV del 12,5%;
 - d) per i mercati ricorrenti e settimanali di generi alimentari del 30%;
 - e) per i mercati ricorrenti e settimanali di beni non alimentari del 40%.

Art. 70 – Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale è effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve, nelle more della sua introduzione, le altre modalità di pagamento che rendano comunque possibile l'incasso diretto da parte dell'Ente, come disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione, ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno; per importi superiori a Euro 1.000,00 (mille) è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate trimestrali di uguale importo scadenti il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre e, nel caso di rilascio della concessione, la prima rata contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e comunque prima dell'inizio delle occupazioni medesime; qualora l'importo del canone superi Euro 200,00 (duecento) è ammessa la possibilità del versamento in 2 (due) rate

di uguale importo scadenti il 31 Gennaio e il 31 Luglio, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il rilascio della concessione è negata nel caso in cui il soggetto non sia in regola con il pagamento del canone per le annualità pregresse ed ancora esigibili.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Art. 71 – Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.
3. In caso di reiterati e gravi inadempimenti può essere disposta con apposito provvedimento la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, anche la revoca delle concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento.
4. Si considerano di assoluta gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale e/o degli elementi di arredo urbano;
 - d) il disturbo delle operazioni di spunta o del normale svolgimento dell'attività di mercato.
5. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali annualità pregresse ancora esigibili, nonché di ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

Articolo 72 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune o il soggetto concessionario, mediante i propri incaricati, svolgono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento delle entrate previste dal presente Capo, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nonché al recupero dei canoni non versati e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante l'attivazione della procedura e notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della legge n. 190/2019 e delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73, nonché sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 74 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449/1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto comunicazione.

Articolo 75 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente o d'ufficio secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al tasso legale.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 5,00, al netto degli interessi maturati.

Articolo 76 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge n. 689/1981 e dall'art. 1 comma 821 della Legge n. 160/2019.
2. Le occupazioni realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 73 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.

Articolo 77 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso sommando canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera euro 10,00 (dieci).

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° Gennaio 2021.

Allegato “A”

- elenco strade nelle varie categorie

Allegato "A"

**CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI PER APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (art. 1 commi da 816 a 847 Legge n.
160 del 20/12/2019)**

CATEGORIA I

Piazza dei Priori, via dei Marchesi, Vicolo Falconcini, piazza Martiri della libertà, via Turazza, piazza San Giovanni, via Sdrucchiolo di Piazza, via Roma, via Buonparenti, via dei Sarti, via Guarnacci, via Matteotti, via delle Prigioni, vicolo delle Prigioni, vicolo del Cai, vicolo Mazzoni, via Gramsci, via di Castello.

CATEGORIA II

Tutte le strade ricadenti all'interno della cinta muraria medioevale, con esclusione di quelle comprese nella Zona I.

CATEGORIA III

Tutte le strade ubicate al di fuori della cinta muraria medioevale e all'interno del cartello di località del capoluogo di Volterra.

CATEGORIA IV

Tutte le strade ubicate al di fuori del cartello di località del capoluogo di Volterra.